

ATTO NORMATIVO DIOCESANO DELL'AZIONE CATTOLICA DI CREMA

Premessa (R) – Il radicamento dell’Azione cattolica nella Chiesa cremasca

0.1 L’Azione cattolica ha un profondo radicamento nella Chiesa di Crema: profondo per dimensione storica, essendo quasi centenario; per l’ampiezza delle adesioni; per sintonia tra l’associazione e la comunità ecclesiale cremasca, rappresentata dal magistero dei suoi Vescovi; profondo per dedizione dei laici a questa Chiesa.

0.2 La presenza dell’Ac nella diocesi di Crema risale all’immediato primo dopoguerra e da allora essa è venuta assumendo contorni sempre più definiti e dimensioni sempre più significative. A partire dal secondo dopoguerra l’Ac è stata una presenza viva ed attiva nella maggior parte delle nostre comunità parrocchiali, rappresentando la parte di laicato che collaborava “più strettamente” alla costruzione della comunità cristiana. Nel post concilio anche l’Ac cremasca ha vissuto le difficoltà di tutta l’associazione nazionale ma anche una stagione di significativo rinnovamento che, accompagnata dal sostegno convinto del vescovo mons. Carlo Manziana, le ha permesso di mantenere un forte radicamento in molte comunità parrocchiali ed una ripresa di vivacità. I vescovi mons. Libero Tresoldi e mons. Angelo Paravisi hanno continuato a sostenere l’associazione, richiamandone il contributo indispensabile dentro la comunità ecclesiale. Si è invece affievolito il sostegno che l’Ac ha trovato in molte comunità parrocchiali e ciò ne ha indebolito la consistenza numerica e a volte la significatività all’interno del tessuto ecclesiale.

0.3 L’Ac cremasca nella sua storia ha formato alla fede tante generazioni di laici cristiani nella prospettiva della “chiamata alla santità” che il Concilio ha indicato come orizzonte di ogni esistenza credente. Diverse sono state le figure significative di laici cristiani cresciuti nell’Ac cremasca, anche grazie all’aiuto di altrettanto significative figure di sacerdoti. Qui ricordiamo le belle figure di Luciano Chiodo, giovane dirigente della Giac morto eroicamente nel tentativo di salvare dall’annegamento l’amico “aspirante” Luciano Susani, e Luigi Viviani, dirigente diocesano durante il ventennio fascista, che mantenne un atteggiamento fiero e coraggioso durante tutto il corso della dittatura e morì vittima della barbarie nazista nel corso della seconda guerra mondiale. Ma accanto a loro tanti “santi del quotidiano” sono cresciuti nell’Ac di Crema.

0.4 Il recente Sinodo diocesano (1994) ha affermato: “poiché l’Ac per sua natura è finalizzata a collaborare direttamente al progetto pastorale della Chiesa ‘nella comunione con il Vescovo e con i sacerdoti’ (Cfl 31), il sinodo invita i presbiteri ad accogliere con leale e fattiva disponibilità le indicazioni del Magistero, più volte ribadite in sede diocesana, per la promozione dei gruppi di Ac. In questa fase storica, che esige un laicato adulto nella fede, è più che mai attuale e necessaria un’associazione ‘in cui i laici si associano liberamente, in forma organica e stabile... per poter servire nel modo proprio della loro vocazione, con un particolare metodo, all’incremento di tutta la comunità cristiana’ (id.) secondo lo stile della corresponsabilità” (*Costituzioni XXII sinodo diocesano di Crema, n.144*).

0.5 Questo profondo legame tra Ac e Chiesa di Crema viene ora ulteriormente sancito da questo Atto normativo, che rilancia la dimensione diocesana dell’associazione, così come richiesto dai Vescovi italiani e affermato dal recente aggiornamento dello statuto nazionale (cfr. artt. 6 e 11.4).

Capitolo I - L’Azione Cattolica Italiana della diocesi di Crema

1. L’associazione diocesana, sede, cariche, rappresentanze legali

- 1.1. L’associazione diocesana dell’Azione Cattolica Italiana (di seguito “associazione diocesana”), costituitasi nella diocesi di Crema, è retta dallo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana (di seguito “Statuto”) e dal presente Atto normativo diocesano (di seguito “Atto normativo”).
- 1.2. L’associazione diocesana riunisce tutti i laici che nella diocesi di Crema aderiscono all’Azione Cattolica Italiana.
- 1.3. Essa è parte dell’unica associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa, strettamente legata a tutte le altre associazioni diocesane presenti in Italia da un forte vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, missionario, culturale ed economico.
- 1.4. Essa offre alla Chiesa particolare, in cui è inserita, il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.
- 1.5. (R) L’associazione diocesana ha sede presso il Centro pastorale diocesano di Crema, in via Civerchi 7, all’interno di locali di proprietà della Diocesi. La stessa sede, nonché l’insieme degli organismi, gruppi di lavoro o commissioni diocesane che abitualmente operano in essa, sono comunemente denominati “centro diocesano”.

1.6. L'associazione diocesana è guidata dagli organismi definiti dal presente Atto normativo ed è rappresentata legalmente e sul piano ecclesiale dal presidente diocesano dell'associazione.

2. L'associazione diocesana: articolazione

2.1. L'associazione diocesana si articola in associazioni territoriali, riferite alla comunità parrocchiale, a gruppi di parrocchie o a unità pastorali, secondo le opportunità suggerite da ciascuna realtà (nel presente Atto normativo le associazioni territoriali vengono comunque definite "parrocchiali"). Essa può inoltre dare vita a "gruppi", in tali ambiti, e a "gruppi diocesani" al di là di essi, costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'associazione in rapporto alle condizioni ed esperienze di vita, a specifici ambienti o progetti; uno o più gruppi, o uno o più gruppi diocesani operanti nella diocesi di Crema per i medesimi fini, possono costituire un movimento diocesano dell'Azione Cattolica Italiana.

2.2. L'associazione diocesana, per corrispondere alle specifiche esigenze formative e pastorali, propone itinerari differenziati a seconda delle età e condizioni di vita. Essa si articola perciò nell'Azione cattolica ragazzi (Acr) e in due settori: giovani e adulti

2.3. L'associazione parrocchiale si costituisce quando alcuni laici, che partecipano alla vita delle realtà ecclesiali di cui al punto precedente e aderiscono all'Azione Cattolica Italiana, richiedono e ottengono il riconoscimento da parte del consiglio diocesano e strutturano la loro esperienza associativa come definito nel successivo cap.IV.

Capitolo II - Adesione e partecipazione

3. L'adesione all'Azione Cattolica

3.1. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana, nell'associazione diocesana di Crema, esprime una personale e libera scelta di quei fedeli laici (piccoli, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti, anziani) del territorio della diocesi che intendono maturare in tal modo l'universale vocazione alla santità. L'adesione all'associazione si esprime mediante una scelta che tende a consolidarsi ed a diventare permanente, vissuta in relazione all'età e alla condizione di ciascuno.

3.2. Con particolare riferimento ai ragazzi e agli adolescenti, l'adesione viene promossa in modo da sostenerne la progressiva consapevolezza rispetto alla scelta attuata, all'interno di specifici itinerari formativi.

3.3. Con l'adesione all'Azione Cattolica, ogni aderente si impegna a fare proprio il cammino formativo proposto dall'associazione nazionale e diocesana, e ad assumere il servizio ecclesiale che quest'ultima propone a livello diocesano, contribuendo allo sviluppo pastorale e all'animazione evangelica degli ambienti di vita del territorio. L'aderente, in tal modo, partecipa al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propri della comunità diocesana.

3.4. Dall'adesione all'Azione Cattolica conseguono i diritti e doveri indicati nello Statuto e relativo Regolamento, così come essi sono specificati e precisati nel presente Atto normativo. In particolare, ogni aderente, compiuta e maturata la scelta esplicita di far parte dell'associazione, si assume – conseguentemente – l'impegno alla partecipazione attiva e corresponsabile all'esperienza associativa ai suoi vari livelli e l'obbligo di contribuire economicamente, con un versamento annuale, alla vita dell'associazione nazionale, diocesana e parrocchiale.

4. I responsabili e gli educatori

4.1 All'interno dell'associazione hanno una funzione rilevante i responsabili di gruppo o di settore, a livello parrocchiale o diocesano. Essi sono eletti democraticamente e si assumono l'onere di contribuire in modo più diretto alla vita dell'associazione, nei suoi diversi aspetti. Essi curano che il carisma dell'Ac venga vissuto nella sua autenticità. Per questo tessono rapporti di comunione, sono il riferimento dell'unità interna dell'associazione, hanno il senso dell'istituzione, promuovono il valore della scelta democratica.

4.2 Altra figura "nodale" dell'Ac è quella dell'educatore (e dell'animatore), proprio in quanto fa parte di un'associazione che assume come centrale il compito formativo. Gli educatori svolgono un compito in cui la relazione è caratterizzata dall'asimmetria del rapporto educativo (in genere si tratta del servizio svolto con i ragazzi, gli adolescenti e i giovani). Gli animatori sono coloro che accompagnano un gruppo di adulti.

5. Partecipazione democratica

Gli organi dell'associazione, per le decisioni da assumere in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa, prevedono forme di partecipazione che coinvolgano la realtà associativa in tutte le sue espressioni.

6. Incarichi direttivi

- 6.1. Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di presidente (dell'associazione parrocchiale/territoriale o diocesana), membro della presidenza diocesana, segretario o responsabile di movimenti.
- 6.2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante, il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

7. Conferimento degli incarichi

- 7.1. Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, nell'ambito delle rispettive competenze, dallo Statuto e dal suo Regolamento, dal presente Atto normativo, dal consiglio diocesano.
- 7.2. La designazione del presidente parrocchiale è effettuata, mediante elezione, dall'assemblea parrocchiale. La nomina è effettuata dal vescovo su proposta del consiglio parrocchiale.
- 7.3. La designazione del presidente diocesano è effettuata dal consiglio diocesano con l'elezione di una terna di soci, fra i quali il vescovo effettua la nomina di sua competenza.
- 7.4. Gli eletti a incarichi direttivi possono ricoprire consecutivamente uno stesso incarico al massimo per due mandati. Il consiglio diocesano, per le associazioni parrocchiali, può ammettere deroghe opportunamente motivate e verificate.

8. Incompatibilità in relazione allo svolgimento di incarichi amministrativi e politici

- 8.1. Gli incarichi direttivi e di componente del consiglio diocesano sono incompatibili con i mandati parlamentari, con incarichi di consigliere, sindaco o presidente o componente delle giunte delle amministrazioni locali (comunali, provinciali, regionali).
- 8.2. Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguono finalità direttamente politiche.
- 8.3. Quanti rivestono incarichi direttivi e tutti i soci dell'Azione Cattolica Italiana devono evitare che l'associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.
- 8.4. Tali norme intendono garantire l'autonomia dell'associazione rispetto alla sfera politica ma non si configurano come un giudizio negativo sull'attività politica che anzi l'Ac, con la Chiesa, ritiene una forma alta di esercizio della carità.

9. L'assistente e i sacerdoti collaboratori

- 9.1. I sacerdoti assistenti partecipano alla vita dell'associazione per contribuire ad alimentare la vita spirituale ed il senso apostolico e a promuoverne l'unità.
- 9.2. L'Assistente diocesano, i sacerdoti suoi collaboratori (viceassistenti) e gli assistenti parrocchiali sono nominati dal vescovo diocesano.
- 9.3. Gli assistenti e i sacerdoti collaboratori, per esercitare il servizio ministeriale loro affidato, partecipano a ogni aspetto della vita dell'associazione e delle sue attività. In questo quadro, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'associazione (assemblee, consigli e presidenze) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

Capitolo III - L'associazione diocesana

10. L'assemblea diocesana

- 10.1. L'assemblea diocesana è convocata – per iscritto e mediante adeguata pubblicizzazione – dal consiglio diocesano, ordinariamente ogni tre anni, per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica della diocesi di Crema per il triennio successivo e per eleggere il consiglio diocesano dell'associazione. È convocata in via straordinaria, quando necessario, per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati.
- 10.2. L'assemblea straordinaria può essere richiesta a maggioranza dal consiglio diocesano.
- 10.3. Il consiglio diocesano in carica fissa la data, l'ordine del giorno e il calendario dei lavori dell'assemblea; dispone le attività preparatorie, in particolare la partecipazione delle associazioni parrocchiali, con specifico riferimento alla predisposizione delle proposte programmatiche da sottoporre all'esame dell'assemblea e agli adempimenti elettorali per il rinnovo triennale del consiglio diocesano. Esso inoltre: stabilisce le modalità di convocazione dei partecipanti; determina le modalità per l'insediamento e l'attività dell'assemblea e per la conduzione dei lavori; determina le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per

- la presentazione di proposte, la discussione e l'approvazione di documenti; stabilisce i criteri per le deleghe.
- 10.4 L'assemblea diocesana è composta da:
- a) i componenti in carica del consiglio diocesano, compresi i segretari dei movimenti formalmente costituiti nella diocesi;
 - b) per ciascuna associazione parrocchiale: il presidente, i componenti del consiglio. Per garantire una rappresentanza tendenzialmente proporzionale al numero degli iscritti ed al settore o movimento di appartenenza, il numero dei delegati può essere accresciuto fino ad un decimo degli iscritti, compresi i ragazzi, fino ad un massimo di 20 delegati per parrocchia. Tali delegati sono nominati dal consiglio parrocchiale.
 - c) un responsabile per ciascuno dei gruppi diocesani.
- 10.5 I responsabili parrocchiali che ricoprono il ruolo di consigliere diocesano non sono sostituibili da altro delegato.
- 10.6 (R) Le associazioni parrocchiali comunicano i propri delegati entro la data indicata dal consiglio diocesano in sede di convocazione dell'assemblea. Per le associazioni parrocchiali che non inviano entro la data stabilita la comunicazione di cui al punto precedente, viene ammesso d'ufficio come delegato all'assemblea il solo presidente.
- 10.7 (R) Viene ammesso d'ufficio come delegato il solo presidente, anche per le associazioni parrocchiali che non sono in regola con l'aggiornamento delle adesioni e il versamento dei contributi associativi.
- 10.8 Gli assistenti a tutti i livelli e gli invitati all'assemblea partecipano ai lavori senza diritto di voto.

11. Il consiglio diocesano

- 11.1 Il consiglio diocesano:
- a) assume la responsabilità della vita e delle attività dell'associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall'assemblea diocesana e nazionale; studia, promuove e cura le iniziative dell'associazione diocesana; delibera la partecipazione dell'Azione Cattolica di Crema ad associazioni e organismi ecclesiali e di altra natura;
 - b) formula la proposta per la nomina del presidente diocesano da sottoporre al vescovo diocesano ed elegge gli altri componenti la presidenza diocesana;
 - c) delibera eventuali regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi e per l'attuazione del presente Atto normativo;
 - d) approva la proposta formativa dell'associazione diocesana e i documenti di indirizzo per la vita associativa;
 - e) approva, annualmente, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - f) dispone la convocazione ordinaria dell'assemblea diocesana a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa quando necessario.
- 11.2 Il consiglio diocesano è composto di 20 componenti eletti dall'assemblea diocesana:
- a) 5 presidenti di associazioni parrocchiali;
 - b) 5 adulti;
 - c) 5 giovani;
 - d) 5 educatori dell'Acr, in rappresentanza dei ragazzi;
- Il consiglio diocesano, in sede di convocazione dell'assemblea ordinaria, può deliberare di aumentare il numero dei componenti il consiglio diocesano da eleggere, in proporzione al numero degli iscritti ai diversi settori, fino ad un massimo di 30.
- 11.3 Le elezioni si svolgono sulla base di 4 liste:
- a) la lista dei presidenti parrocchiali è formata dai presidenti di tutte le associazioni parrocchiali;
 - b) 3 liste raccolgono, rispettivamente, le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: adulti, giovani, educatori dell'Acr.
- 11.4 Ogni componente l'assemblea diocesana partecipa, secondo il disposto dell'art. 19, comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma precedente e può esprimere un massimo di due preferenze per ognuna di esse.
- 11.5 Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto più voti, garantendo la presenza, per ogni articolazione, di almeno un componente dei due sessi; a parità di voti è eletto il più anziano in età.
- 11.6 Fanno parte del consiglio diocesano, oltre ai membri eletti dall'assemblea, anche i componenti della presidenza diocesana che non siano già consiglieri e i segretari dei movimenti diocesani.
- 11.7 In base ad "accordi" specifici possono partecipare al consiglio diocesano i presidenti della Federazione universitari cattolici italiani e del Movimento ecclesiale di impegno culturale regolarmente costituiti nella diocesi.
- 11.8 Il consiglio diocesano è presieduto dal presidente diocesano, coadiuvato dalla presidenza diocesana.
- 11.9 (R) Il consiglio diocesano è convocato dal presidente diocesano, almeno tre volte nell'arco dell'anno

associativo. La convocazione può essere effettuata via e-mail, posta o fax, almeno cinque giorni prima della data fissata.

- 11.10 Il consiglio diocesano deve essere convocato con urgenza quando almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto lo richieda con contestuale indicazione degli argomenti da trattare per rilevanti e urgenti motivi.
- 11.11 (R) Ogni seduta del consiglio diocesano deve avere corrispondenza in un verbale della riunione con ordine del giorno discusso, partecipanti, decisioni prese, data, firma del presidente e del segretario e verbalizzazione degli interventi per i quali sia fatta esplicita richiesta in tal senso.
- 11.12 (R) Le assenze devono essere giustificate al segretario diocesano entro l'inizio della seduta.
- 11.13 Le delibere del consiglio diocesano sono valide se ottengono la maggioranza dei voti espressi, essendo presente la maggioranza degli aventi diritto.

12. Il presidente diocesano

Il presidente diocesano promuove e coordina l'attività della presidenza; convoca e presiede il consiglio diocesano; presiede l'assemblea diocesana non elettiva; garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'associazione; rappresenta l'associazione diocesana in ambito ecclesiale e civile, anche per gli effetti giuridici.

13. La presidenza diocesana

- 13.1 La presidenza diocesana:
- a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
 - b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall'assemblea diocesana e nazionale e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal consiglio diocesano;
 - c) cura costanti rapporti di comunione e di collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i quali il vescovo diocesano esercita il proprio ministero;
 - d) assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici;
 - e) organizza l'attività del centro diocesano, avvalendosi di commissioni e gruppi di lavoro costituiti sulla base di "progetti" approvati dal consiglio diocesano.
- 13.2 Una volta nominato il Presidente, la presidenza diocesana è eletta dal consiglio diocesano. Ogni componente della presidenza, per essere eletto, deve ricevere la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
- 13.3 Fanno parte della presidenza diocesana:
- a) il presidente diocesano;
 - b) quattro vicepresidenti (giovani e adulti);
 - c) il responsabile dell'Azione Cattolica dei ragazzi;
 - d) il segretario;
 - e) l'amministratore.
- 13.4 Nella costituzione della presidenza devono comunque essere presenti almeno 2 uomini e 2 donne e, contemporaneamente, 2 giovani e 2 adulti.
- 13.5 Il consiglio diocesano, su proposta del presidente diocesano, può chiamare a far parte della presidenza fino a 4 persone in funzione di particolari incarichi ricoperti o strategiche esigenze di programma o di progetti; tra questi, qualora eletto, il vice responsabile diocesano dell'Acr. Costoro hanno esclusivamente voto consultivo.
- 13.6 Partecipano alle riunioni della presidenza l'assistente diocesano e i viceassistenti.
- 13.7 Ogni seduta della presidenza diocesana deve avere corrispondenza in un verbale della riunione.

14. Il comitato presidenti diocesano

Il "comitato presidenti" a livello diocesano è formato da tutti i presidenti delle associazioni parrocchiali e ha una funzione consultiva e di coordinamento. Viene convocato almeno una volta l'anno ed è presieduto dal presidente diocesano

15. Le commissioni del centro diocesano e i gruppi di lavoro

- 15.1 Le commissioni del centro diocesano sono costituite dalla presidenza diocesana, all'inizio di ogni triennio. Esse sono emanazione del consiglio diocesano ed hanno il compito di coadiuvare la presidenza diocesana nella realizzazione del programma diocesano, di norma in coerenza con le principali articolazioni dell'associazione.
- 15.2 Il funzionamento delle commissioni, che hanno carattere operativo, organizzativo e propositivo, si struttura sulla base di una programmazione unitaria approvata annualmente dal consiglio diocesano.
- 15.3 (R) La presidenza diocesana nomina i componenti delle commissioni di norma per un triennio.

- 15.4 (R) La presidenza diocesana può dar vita a “gruppi di lavoro” sulla base di specifici “progetti” o indicazioni programmatiche approvate dal consiglio diocesano. Tali gruppi hanno obiettivi specifici e di norma rimangono in vita per un tempo limitato.
- 15.5 (R) Le commissioni e i gruppi di lavoro sono presieduti, di norma, da componenti della presidenza diocesana o da altro responsabile appositamente indicato nell’atto di costituzione, che ne risponde alla presidenza stessa.

16. La segreteria diocesana

- 16.1 La “segreteria diocesana” è costituita dalla presidenza diocesana all’inizio di ogni triennio. La segreteria diocesana è coordinata dal segretario diocesano, in collaborazione con l’amministratore diocesano; i suoi componenti sono indicati dalla presidenza.
- 16.2 (R) I componenti della segreteria diocesana possono essere nominati per l’intero triennio o chiamati a operare temporaneamente in base a specifici progetti. Essi possono essere soci o dipendenti o volontari che operano all’interno del centro diocesano.
- 16.3 (R) I compiti della segreteria – regolati da procedure approvate dalla presidenza diocesana – sono:
- gestione della sede dell’associazione;
 - gestione dell’archivio;
 - gestione delle attività inerenti l’adesione;
 - gestione della comunicazione interna ed esterna.
- 16.4 (R) La segreteria, e in essa un apposito incaricato, ha il compito di sensibilizzare tutti i responsabili dell’associazione circa la necessità di archiviare la documentazione associativa anche a livello parrocchiale.

17. Il collegio assistenti

L’assistente diocesano e i viceassistenti, al fine di accompagnare il cammino spirituale dell’associazione, di alimentarne il senso apostolico e di promuoverne l’unità, costituiscono il “collegio assistenti”. Al collegio assistenti è di norma invitato anche il presidente diocesano.

18. Il coordinamento zonale o interparrocchiale

Il consiglio diocesano può individuare figure di collegamento zonale o interparrocchiale in riferimento agli archi di età o a particolari progetti promossi dall’associazione diocesana. Tale figure fungono da collegamento tra le parrocchie e tra queste ed il centro diocesano.

19. I gruppi diocesani

- 19.1. I “gruppi diocesani” hanno il compito di:
- attuare il compito formativo in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti, per quanto sia più facilmente realizzabile a livello diocesano;
 - realizzare gli obiettivi particolari stabiliti da specifici progetti formativi o missionari dell’associazione diocesana.
- 19.2. I gruppi diocesani possono essere promossi da singole persone aderenti all’Ac o dal consiglio diocesano.
- 19.3. I gruppi vengono costituiti quando sia possibile assicurare stabilità e adeguata consistenza, all’interno di progetti specifici sul piano formativo o di sviluppo della presenza e del servizio proprio dell’associazione diocesana.
- 19.4. I gruppi diocesani eleggono, al loro interno, un proprio responsabile, la cui nomina deve essere ratificata dal consiglio diocesano. Il consiglio diocesano, secondo opportunità, invita il responsabile del gruppo diocesano a partecipare a una propria seduta per la verifica dell’esperienza associativa.
- 19.5. La funzione di assistente del gruppo diocesano è svolta di norma dagli assistenti diocesani.

20. I movimenti

- 20.1. L’esperienza organica e strutturata di più aderenti o gruppi di aderenti di diverse associazioni parrocchiali, di uno o più gruppi diocesani, può essere riconosciuta dal consiglio diocesano come movimento dell’Azione Cattolica di Crema.
- 20.2. I movimenti fanno parte integrante, a seconda dell’età degli aderenti, del settore giovani o del settore adulti.
- 20.3. I movimenti eleggono, al loro interno, un segretario diocesano coadiuvato da un numero opportuno di responsabili. La nomina del segretario diocesano deve essere ratificata dal consiglio diocesano.
- 20.4. Il segretario partecipa con diritto di voto sia al consiglio diocesano che all’assemblea diocesana. Egli dura in carica un triennio e può essere rinnovato solo per un secondo mandato.

Capitolo IV - L'associazione parrocchiale

21. L'assemblea parrocchiale

- 21.1 Tutti gli aderenti dell'associazione parrocchiale che hanno compiuto il 16° anno di età, costituiscono l'assemblea. In essa i ragazzi – coinvolti nel percorso assembleare con specifiche attività – sono rappresentati dai loro educatori.
- 21.2 L'assemblea è convocata di norma almeno una volta l'anno. Eventuali deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 21.3 L'assemblea, proposta come esperienza significativa di unitarietà dell'associazione, ha il compito di:
- a) designare il Presidente dell'associazione (la cui nomina viene effettuata come specificato all'art. 7.2)
 - b) eleggere il consiglio dell'associazione, seguendo la scadenza triennale diocesana del rinnovo degli incarichi direttivi;
 - c) discutere e approvare le linee programmatiche;
 - d) confrontarsi e dialogare sui diversi aspetti della vita dell'associazione
- 21.4 (R) All'assemblea parrocchiale elettiva partecipa un componente del consiglio diocesano.
- 21.5 L'assemblea, ordinariamente, è convocata dal presidente dell'associazione, che la presiede. Può anche essere convocata dalla maggioranza dei componenti del consiglio dell'associazione o dalla presidenza diocesana.
- 21.6 (R) Dei lavori e delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto e conservato apposito verbale.

22 Il consiglio parrocchiale

- 22.1 L'assemblea determina la composizione del consiglio da eleggere, tenendo conto della rappresentatività di tutte le componenti presenti nell'associazione (giovani e adulti, educatori in rappresentanza dei ragazzi, uomini e donne), da un minimo di 3 ad un massimo di 10 componenti; nel caso di associazioni territoriali interparrocchiali o legate ad unità pastorali, nel consiglio devono essere presenti almeno un componente per ciascuna parrocchia.
- 22.2 Tutti i membri dell'assemblea sono elettori del consiglio parrocchiale.
- 22.3 Tra i membri del consiglio devono esserci i responsabili di gruppo o di settore.
- 22.4 I principali compiti del consiglio sono:
- a) nominare, tra gli aderenti, gli educatori e gli animatori dell'associazione;
 - b) programmare, gestire e verificare, ogni anno, l'esperienza associativa dell'associazione, sulla base delle indicazioni offerte dal centro nazionale e dal consiglio diocesano;
 - c) curare le procedure di adesione all'associazione;
 - d) reperire i fondi per il sostegno economico dell'associazione ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario;
 - e) individuare, nell'ambito di associazioni territoriali "interparrocchiali" o legate a "unità pastorali", i rappresentanti dell'associazione nei diversi consigli pastorali parrocchiali. Le disposizioni del presente punto si applicano in relazione a quanto previsto dal vescovo diocesano in merito alla composizione dei consigli pastorali parrocchiali;
 - f) deliberare sulle altre attribuzioni ad esso affidate dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal presente Atto normativo.
- 22.5 Il consiglio viene convocato con scadenze che permettano la reale conduzione della vita associativa, comunque non meno di due volte l'anno. Il consiglio viene convocato dal presidente o dalla maggioranza dei propri membri.
- 22.6 Le riunioni del consiglio dell'associazione parrocchiale sono valide se è presente almeno la metà dei componenti, con un minimo di 2. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità nell'esito delle votazioni, il voto del presidente vale doppio.
- 22.7 (R) Dei lavori e delle deliberazioni del consiglio viene redatto e conservato apposito verbale.

23 Il presidente parrocchiale

- 23.1 Il presidente dell'associazione parrocchiale la rappresenta a livello ecclesiale e civile e mantiene i necessari rapporti con tutte le altre realtà ecclesiali o sociali e con le istituzioni pubbliche.
- 23.2 Il presidente ha i seguenti compiti:
- a) convocare e presiedere l'assemblea;
 - b) convocare e presiedere il consiglio;
 - c) coordinare unitariamente le strutturazioni interne dell'associazione, in particolare i gruppi;
 - d) partecipare, ove previsto, al consiglio pastorale parrocchiale;
 - e) partecipare al livello diocesano dell'associazione, mantenendo rapporti costanti con la presidenza diocesana;
 - f) svolgere tutte le altre attribuzioni ad esso affidate dallo Statuto, dal suo Regolamento e dal

presente Atto normativo.

24 I gruppi parrocchiali

24.1 Le associazioni parrocchiali possono, al loro interno, strutturarsi in “gruppi” al fine di:

- a) costituire la prima vitale esperienza associativa;
- b) attuare la missione propria dell'associazione diocesana;
- c) attuare il compito formativo in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.

24.2 I gruppi vengono costituiti quando alle relazioni significative in essi vissute sia possibile dare stabilità, anche rispondendo ad adeguati criteri di consistenza e all'interno di progetti specifici sul piano formativo o di sviluppo della presenza e del servizio proprio dell'associazione diocesana.

24.3 (R) I gruppi giovani e adulti nominano un proprio referente che può entrare a far parte del consiglio parrocchiale. Il referente non coincide necessariamente con l'animatore del gruppo.

25. Norme di carattere amministrativo

Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente Atto normativo riferite all'associazione diocesana.

CAP. V	Disposizioni amministrative
---------------	------------------------------------

26. Norme per la gestione amministrativa

Si applicano, in quanto attinenti, le norme stabilite dallo statuto e dal regolamento nazionale per la gestione amministrativa, comprese quelle relative al collegio dei revisori, qualora istituito dal consiglio diocesano.

27. Ac e ass. Luciano Chiodo

All'associazione culturale Luciano Chiodo, il cui presidente è il presidente pro tempore dell'Azione cattolica di Crema, fanno capo alcune delle attività promosse dall'Ac con i relativi adempimenti in materia giuridica e fiscale.

CAP. VI	Norme transitorie e finali
----------------	-----------------------------------

27. Modifiche dell'atto normativo diocesano

Le modifiche del presente atto normativo, sempre subordinate all'approvazione del consiglio nazionale, possono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nell'assemblea diocesana (elettiva ordinaria o straordinaria). Fanno eccezione gli articoli o commi contrassegnati dal simbolo (R), che rappresentano disposizioni regolamentari che possono essere modificate dal consiglio diocesano.

29. Scioglimento dell'associazione

28.1 Lo scioglimento dell'associazione diocesana è deliberato dall'assemblea diocesana con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte del vescovo diocesano.

28.2 Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal consiglio diocesano col voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto, sentita la presidenza nazionale.

30. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto normativo, si richiamano le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento nazionale in quanto applicabili ed attinenti.

Nota sull'iter di approvazione dell'Atto normativo

La bozza del presente Atto normativo è stata predisposta da un “gruppo di lavoro” designato dal consiglio diocesano il 18 maggio 2004 ed approvata con modifiche dal consiglio diocesano nelle sedute del 23 giugno e del 6 luglio.

L'atto normativo è stato approvato dall'assemblea diocesana straordinaria del 3 ottobre 2004, recependo alcuni suggerimenti della Commissione consigliare nazionale per gli atti normativi diocesani. In data 18 novembre 2004 il consiglio diocesano, su mandato dell'assemblea stessa, ha recepito gli emendamenti proposti dal Consiglio nazionale con delibera n.42/04 (trasmessa con lettera del 29 ottobre 2004).

Indice

Premessa - Il radicamento dell'Azione cattolica nella Chiesa cremasca

Capitolo I - L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Crema

1. L'associazione diocesana: sede, cariche, rappresentanze legali
2. L'associazione diocesana: articolazione

Capitolo II - Adesione e partecipazione

3. L'adesione all'Azione Cattolica
4. I responsabili e gli educatori
5. Partecipazione democratica
6. Incarichi direttivi
7. Conferimento degli incarichi
8. Incompatibilità in relazione allo svolgimento di incarichi amministrativi e politici
9. L'assistente e i sacerdoti collaboratori

Capitolo III - L'associazione diocesana

10. L'assemblea diocesana
11. Il consiglio diocesano
12. Il presidente diocesano
13. La presidenza diocesana
14. Il comitato presidenti diocesano
15. Le commissioni del centro diocesano e i gruppi di lavoro
16. La segreteria diocesana
17. Il collegio assistenti
18. Il coordinamento zonale o interparrocchiale
19. I gruppi diocesani
20. I movimenti

Capitolo IV - L'associazione parrocchiale

21. L'assemblea parrocchiale
22. Il consiglio parrocchiale
23. Il presidente parrocchiale
24. I gruppi parrocchiali
25. Norme di carattere amministrativo

Capitolo V - Disposizioni amministrative

26. Norme per la gestione amministrativa
27. Ac e ass. Luciano Chiodo

Capitolo VI - Norme transitorie e finali

28. Modifiche dell'atto normativo diocesano
29. Scioglimento dell'associazione
30. Norma di rinvio